

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s.

IL GIUSTO CARTELLO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

L'autorità Garante ha pensato bene, tempo addietro, di mettere a disposizione di tutti i titolari del trattamento di impianti di videosorveglianza una informativa, da offrire agli interessati prima che essi entrino nel campo ripreso dalle telecamere. L'informativa deve essere apposta, ad esempio, in prossimità del punto di accoglienza di visitatori, delle casse dei supermercati e simili.

Solo così facendo è possibile rispettare puntualmente l'obbligo di informativa agli interessati, prima che essi vengano ripresi.

Anche l'informativa semplificata deve, come minimo, contenere due informazioni:

- le ragioni per la quale l'impianto di video sorveglianza viene utilizzato,
- il soggetto cui rivolgersi per ottenere eventuali informazioni.

L'esperienza mostra che purtroppo molto spesso questi due elementari obblighi non vengono soddisfatti, incappando così nell'illecito di omessa od incompleta informazione offerta agli interessati. Nella precedente edizione del decreto legislativo 196/2013, la sanzione era di 6000 €, ancora non sono disponibili le sanzioni applicate secondo i nuovi criteri, previsti dal regolamento generale 679/2016.

Un esempio di cartello irregolare.



Nel cartello non viene indicato il soggetto cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

Il cartello è stato utilizzato dall'azienda, che ha installato l'impianto di videosorveglianza, come messaggio pubblicitario sulle proprie attività, il cartello infatti riporta il numero di telefono e gli estremi dell'installatore (cancellato da noi)

Nulla vi sarebbe stato da obiettare se il numero di telefono e gli estremi dell'installatore fossero stati sostituiti dai numeri di telefono e dagli estremi del titolare del trattamento delle immagini.

Infine, si faccia attenzione che alcuni cartelli, che vengono acquistati presso i grandi magazzini di attrezzature meccaniche e simili, hanno uno spazio a disposizione per scrivere i due messaggi menzionati.

Ci si ricordi di scrivere i messaggi con un pennarello di buona qualità, la cui traccia non venga cancellata dalla pioggia ed altri agenti atmosferici.

IL PERICOLO SULL'USO DELLE SCALE

Riportiamo due casi di infortunio in assenza o inadeguatezza delle scale:

Nel **primo caso** un lavoratore, unitamente ai colleghi, è intento ad effettuare dei **lavori di potatura di alberi** ubicati su una scarpata a ridosso della carreggiata stradale.

Per effettuare i lavori di taglio dei rami il lavoratore sale sull'albero, ad una quota di oltre 2 metri e senza l'ausilio di cestello e/o scala portatile e in assenza dei necessari DPI di trattenuta.

Durante l'operazione di taglio di un ramo mediante motosega, il lavoratore viene urtato dal ramo stesso, parzialmente reciso, che cadendo lo colpisce sul braccio destro con il quale trattiene la motosega. L'urto determina il riavvio involontario della motosega e il contatto della stessa con l'avambraccio sinistro determinandone la sub amputazione.

Dagli accertamenti eseguiti successivamente è stato appurato "che il lavoratore nell'effettuare tale operazione non indossava i necessari dispositivi di protezione individuali relativamente all'attrezzatura di lavoro utilizzata (motosega). Inoltre l'accesso in quota avveniva in assenza di idonea attrezzatura e DPI tale da garantire condizioni di lavoro sicuro e stabile". Dunque in assenza anche di una semplice scala portatile.

Questi i **fattori causali** riportati nella scheda:

- l'infortunato saliva sull'albero senza l'ausilio di attrezzature idonee ponendosi in area pericolosa;
- l'infortunato nell'effettuare le operazioni di taglio non indossava i necessari DPI di protezione e trattenuta.

Nel **secondo caso**, che riguarda la **manutenzione di un carrello metallico** utilizzato per appendere i pezzi da sottoporre al trattamento di zincatura, la scala portatile è presente, ma è inadeguata.

Il lavoro consiste nella pulizia della parte superiore della struttura metallica del carrello, ad un'altezza di circa 3 metri da terra.

Il lavoratore addetto all'attività opera da solo. Colloca una scala semplice portatile metallica appoggiandola alla parte superiore della struttura del carrello senza vincolarla, ed opera in quota con una spatola tenuta in mano insieme ad un secchiello.

Terminata la fase di pulizia, nello scendere la scala percepisce la sensazione di scivolamento del piede sinistro e con una torsione cade insieme alla scala, riportando la frattura esposta della caviglia sinistra.

La scala semplice portatile non era stata vincolata né era tenuta al piede, inoltre è risultata sprovvista di piedini antisdrucchiolo.

Questi i **fattori causali**:

- l'infortunato utilizzava una scala non adeguata al lavoro da compiere;
- la scala era sprovvista di piedini antisdrucchiolo.

La scelta della scala portatile

Tra i materiali che hanno fornito in questi anni utili informazioni su come scegliere una scala portatile ci sono:

- il '**Quaderno per immagini**' dell'Inail dal titolo "[Scale portatili](#)", un quaderno che ricorda come le scale portatili siano adottate, "quale mezzo di accesso e lavoro, in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili";
- il **Quaderno Tecnico** Inail "[Scale portatili](#)", a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT).

I due quaderni si soffermano sulla **scelta della tipologia di scala portatile** da utilizzare. Scelta che, si sottolinea, "dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell'attività di valutazione dei rischi".

Alcune considerazioni tratte dal Quaderno Tecnico:

- la **scala doppia**: "non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, non deve superare l'altezza di 5 m";
- la **scala in appoggio**: "è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, usata per l'accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura, non deve superare l'altezza di 15 m";
- la **scala trasformabile**: "nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio". In "configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, in configurazione di scala in appoggio, usata per l'accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per

almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura”.

Infine per tutte le tipologie di scale portatili – continua il documento - la scelta deve avvenire “dopo aver considerato che:

- si dovrà salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;
- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;
- una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort maggiore rispetto a quella a pioli;
- occorre verificare la conformità della scala al D. Lgs. 81/08 che riconosce la norma tecnica UNI EN 131 e la presenza di un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; le indicazioni per un corretto impiego; le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2; una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2;
- ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base, nella lingua del Paese in cui la scala è venduta. Il testo delle istruzioni può essere accompagnato da schemi o figure. Il produttore deve fornire l’elenco dei punti da ispezionare e verificare, unitamente ai criteri di valutazione ‘passa/non passa’. Le istruzioni per ottenere l’elenco devono essere comprese nelle istruzioni per il lavoratore o riportate sulla scala. Le istruzioni possono essere presentate anche nel sito web del fabbricante”.

**SCADENZA PRESENTAZIONE MUD 2018
22 GIUGNO 2019**

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma)

Corso Formazione Generale 4 ore

Venerdì 10 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Martedì 14 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso aggiornamento della formazione ai lavoratori 6 ore

Mercoledì 15 e 22 maggio 2019 dalle 14,30 alle 17,30

Corso RSPP 16 ore - basso rischio

Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 maggio 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso RSPP 32 ore - medio rischio

Da lunedì 6 maggio al 24 giugno 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso RSPP 48 ore - alto rischio

Da lunedì 6 maggio al 22 luglio 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso RLS 32 ore

Da lunedì 6 maggio al 24 giugno 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A

Martedì 11 e giovedì 13 giugno 2019 dalle 14,30 alle 17,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C

Martedì 18 giugno 2019 dalle 14,30 alle 18,30

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com